

Prot. (vedi stringa laterale)

Santa Lucia di Piave, 27/11/2025

BANDO DI CONCORSO ANNO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2025 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi stabilite dal Comune, ai sensi della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando (sentenza Corte Costituzionale n. 67 del 22/04/2022);
- B. non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- C. non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016,

n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

D. non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

E. situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € **22.802,00**;

F. non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE -ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per **nucleo familiare (art. 26 L.R. 39/17)** si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

CONDIZIONE SOGGETTIVE:

a)	Situazione economica stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
	1. indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
	2. indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a
b)	presenza di persone anziane di età:	
	1. compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a
	2. oltre i 75 anni	punti 3
c)	presenza di persone con disabilità:	
	1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi*	punti 3
	2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92*	punti 5
	(*) le condizioni di cui al precedente punto non sono cumulabili: in caso di compresenza nel nucleo di più persone con invalidità superiore ai due terzi o più persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, non si produce accumulo di punteggi e viene considerato il solo il singolo valore più favorevole	
d)	genitore solo con figli a carico:	
	1. per figli minorenni:	
	- da 1 a 3 figli minorenni	punti da 2 a 5
	- oltre i 3 figli minorenni	punti 5

	2. per figli maggiorenni:	
	- da 1 a 3 figli maggiorenni	punti da 1 a 3
	- oltre i 3 figli maggiorenni	punti 3
e)	nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
	1. senza figli	punti 3
	2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
	3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f)	residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	
	1. da 10 a 30 anni	punti da 2 a 7
	2. oltre i 30 anni	punti 7
g)	emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h)	anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni.	punti da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE:

a)	condizioni abitative improprie¹ dovute a:	
	dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
	coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
	presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
	sovraffollamento documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
	alloggio antigienico	punti 2
b)	rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate	punti 12
c)	mancanza di alloggio da almeno un anno	punti 14

CONDIZIONI SOGGETTIVE ULTERIORI

Condizioni stabilite con deliberazione di Giunta comunale n. 119/2025 del in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio di SANTA LUCIA DI PIAVE:	
A) PUNTEGGIO RESIDENZA:	
1. da oltre 10 anni e un giorno	punti 2
B) PUNTEGGIO SOCIALE	
1. Nucleo mono genitoriale rispetto al quale il progetto abitativo costituisce una parte fondamentale del progetto assistenziale e di tutela concordato con il Servizio Sociale Comunale	Fino a punti 4

¹ Tutte le condizioni precedenti devono essere documentate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando

2. Nucleo familiare rispetto al quale il progetto abitativo costituisce una parte fondamentale del progetto assistenziale e di tutela concordato con il Servizio Sociale Comunale	Fino a punti 3
3. Nucleo composto da una sola persona con invalidità superiore al 75%	3
<i>I punteggi sociali sopra descritti sono determinati sulla base dell'andamento positivo del progetto.</i>	
La somma dei punteggi A) e B) non può superare il totale di punti 8	

Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 7/8/2018, è presentata

- 1) Mediante utilizzo della procedura on-line di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, collegandosi al sito <https://erp.regione.veneto.it/Bandi>
Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo è effettuabile, tramite l'acquisto di una marca da bollo da € 16 su tale contrassegno sarà presente un codice che dovrà essere inserito nell'apposito spazio presente nello step di riepilogo della domanda stessa. Senza tale dato, la domanda non potrà essere salvata né successivamente validata
- 2) con caricamento in presenza, allo sportello dell'ufficio case popolari del piano terra del Comune di Santa Lucia di Piave, con assistenza dell'addetto comunale, previo appuntamento contattando il numero 0438466112/22. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente comunale oppure tramite terza persona munita di apposita delega con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del richiedente.

Al momento della compilazione della domanda, è necessario allegare la seguente documentazione;

- 1) **marca da bollo da € 16,00;**
- 2) **documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;**
- 3) **titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi extra Unione Europea);**
- 4) **ISEE in corso di validità;**
- 5) **per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;**
- 6) **autodichiarazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata comprendente periodi di residenza in altri Comuni del Veneto;**
- 7) **per i proprietari di immobili: in caso inagibilità, presentare il provvedimento comunale. In caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento regionale n. 4/2018.**
- 8) **Se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.**

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c) d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la vigente normativa in materia.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- Documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio; (*)



- Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016
- Documentazione attestante la presenza di portatori di handicap o di invalidità nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti; (*)
- Documentazione attestante la condizione di emigrato (*);
- Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- Documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito superiore al 30% (**);
- Verbale dell'autorità giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento degli eventuali figli (*);
- Ordinanza di sgombero (*)
- Auto dichiarazione di convivenza con uno più altri nuclei famigliari attestante le generalità del/i nucleo/i convivente/i.
- Per i nuclei nubendi: autocertificazione di impegno a contrarre matrimonio o unione civile entro eventuale assegnazione di alloggio
- Per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*)
- Per i richiedenti titolari di alloggio procurato: dichiarazione di dimora procurata a titolo precario prodotta dall'ente che fornisce l'alloggio (*)

(*) i documenti contrassegnati con (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni i sensi del DPR 445/2000; tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

(**) *documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30/03/2016 – D.G.C. n.6 del 27/01/2021: • contratto di locazione regolarmente registrato > sentenza di convalida di sfratto > ricevute di pagamento di 7 canoni negli ultimi 12 mesi precedenti la convalida di sfratto • se lavoratore dipendente > copia lettera di licenziamento • se lavoratore dipendente > comunicazione di riduzione di attività lavorativa • se contratto a termine > copia del contratto scaduto • se lavoratore autonomo > cessazione di attività libero-professionale o impresa registrata e visura camerale; • se cassa integrazione ordinaria o straordinaria > comunicazione di sospensione dal lavoro • se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute > copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera • se infortunio > copia certificazione infortunio • separazione o divorzio > copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo*

Termine per la presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate dal 28/11/2025 alle ore **12:00** del giorno **29/12/2025**.

La modulistica è disponibile sul sito comunale www.comunesantalucia.it e nel portale erp della Regione Veneto e presso l'Ufficio Casa del Comune di Santa Lucia di Piave.

Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni se pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018. Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 e 7 della LOR. 39/2017 disciplinato poi dall'articolo 11 del regolamento n. 4/2018, gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve di seguito riportate, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

Ai fini della presente procedura si richiama la Deliberazione di Giunta Comunale n. del che ha approvato la sola riserva pari al 10% degli alloggi disponibili per la finalità di emergenze abitative ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 39/2017.

Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Informazioni

Per informazioni e per scaricare i documenti necessari per presentare la domanda di bando consultare il sito internet del Comune <https://www.comune.santaluciadipiave.tv.it/home.html> .

II RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO
DAVIDE GIGLIO